

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania

## Parco Archeologico Greco Romano di Catania

Perimetrazione ai sensi del Titolo II, art. 20, L.R. 3 novembre 2000, n. 20

### Regolamento del Parco Archeologico Greco Romano di Catania



IL SOPRINTENDENTE

*Luigi Cuffo*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
dott.ssa Anna Maria Bombaci

*Anna Maria Bombaci*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dott.ssa Maria Grazia Brambilla)



*Maria Grazia Brambilla*

AS

REGOLAMENTO  
INDICANTE MODALITA' D'USO, VINCOLI E DIVIETI  
DEL PARCO ARCHEOLOGICO GRECO ROMANO DI CATANIA

(art. 20 sesto comma, L.R. 3 novembre 2000, n. 20)

**NORME GENERALI**

**Art. 1 - Istituzione e finalità**

E' istituito il Parco Archeologico Greco Romano di Catania.

Finalità del Parco sono: la salvaguardia, la valorizzazione, la conservazione, la difesa e la gestione del proprio patrimonio, nonché la valorizzazione dei beni archeologici dei territori delimitati e in particolare persegue:

- a. l'identificazione e la conoscenza, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici, culturali e didattici;
- b. la promozione di iniziative e di attività d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio storico per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti nonché per consentire migliori condizioni di fruibilità.

Il presente regolamento ne disciplina le modalità.

Fanno parte del patrimonio del Parco i siti e i monumenti indicati nella Relazione tecnico-scientifica e nei suoi allegati.

**Art. 2 - Campo di applicazione**

Il Parco è disciplinato nel proprio funzionamento dal presente regolamento e, per quanto compatibile:

- dalla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20;
- dall'ordinamento regionale degli enti locali in Sicilia il cui testo coordinato è pubblicato sulla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;
- dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Il regolamento si applica alle aree del territorio del Comune di Catania ricadenti all'interno del perimetro individuato nella Relazione tecnico-scientifica e nei suoi allegati.

**Art. 3 - Funzioni e attività**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, per perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 1, il Parco esplica le seguenti funzioni:

Gestisce, valorizza e cura:

- l'incremento del proprio patrimonio attraverso l'acquisizione dei beni culturali e documentali del proprio territorio;
- l'inventariazione e la catalogazione dei propri beni e dei beni culturali situati sul proprio territorio;
- il restauro, la conservazione e la sicurezza del proprio patrimonio;
- l'applicazione del divieto di scavi clandestini.

Promuove, cura ed incentiva:

- la ricerca e lo studio con particolare riferimento agli aspetti afferenti la relazione del proprio patrimonio con il territorio;
- la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento con musei e istituti di ricerca e studio locali, nazionali ed internazionali;
- gli scambi di informazioni tra i Parchi archeologici facenti parte del sistema regionale, gli altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali, le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche, scavi ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni





culturali e di ricerca, con le associazioni culturali di volontariato, dotate di adeguati requisiti, in attuazione dell'art. 118, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42;

- la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni e delle conoscenze;
- l'esposizione, permanente e/o a rotazione, delle collezioni proprie e di altri soggetti pubblici e privati;
- la produzione di pubblicazioni scientifiche o divulgative;
- l'attività educativa e didattica anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni ed incontri.

#### **Art. 4 - Ricerca scientifica**

Premesso che le emergenze archeologiche presenti nel territorio del Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico, il Parco esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra, 6 maggio 1969) e degli indirizzi recati dalla Convenzione riguardante la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale (Parigi, 16 Novembre 1972), dalla Convenzione per l'Accesso all'Informazione, per la Partecipazione Pubblica all'assunzione delle Decisioni e all'Accesso in materia di Giustizia e Ambiente (Aarhus, 25 Giugno 1998) e dalla Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 13 novembre 2000).

#### **Art. 5 - Soggetti della ricerca scientifica**

In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica (scavo) soltanto da parte del Parco e da soggetti qualificati, autorizzati o convenzionati, ai quali, solo a tal fine, può essere concessa deroga specifica. Le ricerche, gli studi effettuati e i reperti eventualmente ritrovati restano patrimonio del Parco e saranno utilizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal disciplinare che sarà allegato all'autorizzazione o alla convenzione eventualmente stipulata con gli altri soggetti.

#### **Art. 6 - Gestione dei beni culturali**

All'interno delle aree che fanno parte del Parco è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.

Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco e del patrimonio ambientale, paesaggistico ed architettonico.

Il Direttore del Parco predisponde i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e conservazione del patrimonio edilizio ed ambientale del Parco e del suo patrimonio.

Eventuali interventi di assoluta urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio del Parco, dovranno essere effettuati dal Direttore nel rispetto della vigente normativa. Di tali interventi, entro cinque giorni, dovrà essere trasmessa dettagliata relazione al Comitato tecnico-scientifico.

Gli interventi urgenti dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal Comitato tecnico-scientifico e da questo approvati entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta da parte del Direttore.

Gli scavi e le ricerche procedono sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco e sono attuati da personale del Parco o da soggetti qualificati di cui all'articolo 5.

I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso.

Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno condotti nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal Comitato tecnico-scientifico.

Il trasferimento di oggetti o reperti in altre sedi per la loro esposizione a mostre temporanee non potrà in nessun momento alterare la consistenza *scientifica* del patrimonio del Parco.

#### **Art. 7 - Programmazione**

Il programma annuale e triennale delle attività è predisposto dal Direttore del Parco ed è inviato, dopo il parere del Comitato tecnico-scientifico, per conoscenza all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, il quale esprimerà eventuali osservazioni entro 60 giorni.

AS

Decorso tale termine il programma annuale e triennale delle attività diventa efficace.

La gestione del Parco Archeologico, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della l.r. 20/2000 e dalle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, procede a cura del Direttore.

Il programma annuale e triennale deve tenere conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi da svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza ed all'ambito territoriale del Parco, nonché al suo organico.

**Art. 8 - Vincoli - Modifica del regolamento**

Qualora a seguito delle ricerche effettuate venga accertata la presenza di reperti ed emergenze archeologiche, tali da giustificare nuove e diverse misure di salvaguardia, il Parco è onerato di attivare la procedura per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, vietando tutte le attività che possano arrecare disturbo ed interferire con la salvaguardia del proprio territorio.

**Art. 9 - Rapporti con altri soggetti nazionali ed internazionali**

Il Parco può, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, stipulare accordi con Enti pubblici, Istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzate al perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art.1, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.

**Art.10 - Funzionamento e compiti del Comitato tecnico-scientifico**

Il Comitato tecnico-scientifico nominato dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana sarà presieduto dal Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania o suo delegato.

Segretario del Comitato tecnico-scientifico è il Direttore del Parco o funzionario suo delegato.

In caso di votazione il Direttore del Parco ha diritto di voto.

Il Comitato tecnico-scientifico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 20/2000, è organo consultivo, propositivo e di supporto alla gestione del Parco:

- esprime il parere ed avanza proposte di modifica o integrazione sui regolamenti del Parco;
- predispone un piano annuale di promozione e valorizzazione del parco d'intesa con il Direttore, sentite le categorie economiche locali e le associazioni turistiche locali; cura i rapporti con altre Istituzioni al fine di favorire scambi di esperienze e eventuali forme comuni di promozione;
- avanza proposte per il miglioramento della gestione del Parco, della sua valorizzazione e fruibilità, verifica la loro attuazione;
- favorisce il confronto con le categorie economiche locali e delle associazioni turistiche locali e il loro coinvolgimento, anche mediante invito alle riunioni.

Per gli interventi proposti dal Direttore del Parco e per le attività, da eseguirsi all'interno del Parco, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, sostituisce ogni autorizzazione, parere o nulla-osta da rendersi ai sensi del D. L.vo 42/04 e successive modifiche e integrazioni.

**DISPOSIZIONI PER LE ZONE OMOGENEE**

**Art. 11 - Perimetro e zone - Individuazione zone omogenee**

Premesso che ogni ritrovamento archeologico nel territorio della Regione Siciliana è proprietà della stessa ai sensi del comma 2 art.33 e art 34 dello Statuto e ne costituisce patrimonio indisponibile, il Parco archeologico è delimitato ai sensi della legge 20/2000, Titolo II,art.20.

Le aree ricadenti all'interno dei confini territoriali del Parco sono inserite nelle seguenti zone omogenee, assoggettate a prescrizioni differenziate:

- **Zona A:** che comprende:  
le aree archeologiche e gli edifici antichi in consegna al Parco, i manufatti archeologici sia fuori terra che siti nel sottosuolo e localizzati nella perimetrazione allegata.



- **Zona B:** che comprende:  
le aree urbane circostanti le zone A sia di proprietà pubblica che privata e delimitate dal perimetro, al cui interno, secondo gli studi sino ad oggi condotti, si estendeva la città antica.
- **Sito aggregato:** Ipogeo rettangolare:  
valgono le norme delle zone A.

## PRESCRIZIONI

### NORME PER LE ZONE A

#### Art. 12 - *Attività consentite*

Nella zona A del Parco sono consentiti:

- interventi di scavo, ricerca, musealizzazione e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dal Parco. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al Parco ed ai soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati;
- interventi di salvaguardia, gestione, valorizzazione, conservazione e difesa del patrimonio archeologico e ambientale finalizzati a consentire migliori condizioni di fruibilità, a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione edilizia sulla base di progetti specifici a cura del Parco;
- mutazioni di destinazione d'uso degli edifici oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione del Parco e previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico;
- interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti a rete esistenti;
- la demolizione degli edifici o di parti di essi non compatibili dal punto di vista morfologico, ambientale e funzionale con la salvaguardia delle emergenze archeologiche nel rispetto dell'insieme del tessuto urbanistico edilizio storico e del decoro della città;
- l'accesso e la fruizione è garantita dal Parco e regolamentata in base alle risorse umane e finanziarie disponibili;
- espropri per pubblica utilità finalizzati alla difesa, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

#### Art. 13 - *Divieti*

Nella zona A il Parco è l'unico soggetto abilitato alla realizzazione di scavi, ricerche archeologiche ed altri interventi conformi alle indicazioni del presente regolamento, ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di tutela dei beni culturali, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti.

### NORME PER LE ZONE B

#### Art. 14 - *Attività consentite*

Nella zona B del Parco sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione sia edilizia che urbanistica (art.20 della L.R. n.71/'78) e comunque conformi a quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti vigenti. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica saranno consentiti esclusivamente attraverso specifici strumenti urbanistici attuativi, e con le finalità di cui all'art. 1 e 2 della L.R. 70/'76, e dovranno essere sottoposti al parere vincolante della Soprintendenza e dell' Ente Parco.
- espropri per pubblica utilità finalizzati alla difesa, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

AS

## Art. 15 – *Obblighi e Divieti*

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria in materia di tutela dei beni culturali:

- è vietato danneggiare e asportare reperti archeologici di ogni genere che dovessero anche casualmente venire alla luce;
- è vietato occludere inghiottitoi e cavità naturali;
- qualora i manufatti archeologici, comunque rinvenuti, non siano accessibili da strade o spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari degli immobili attraverso cui è possibile l'accesso, di consentire regolarmente l'accesso ai luoghi al Direttore del Parco o personale indicato;
- nelle zone B eventuali interventi e manufatti, comunque autorizzati, devono salvaguardare la visuale dei resti archeologici;
- nelle zone B del Parco, inoltre:
  - a) per tutti i lavori che, nelle sedi stradali, nelle piazze e/o nelle aree libere da fabbricati, comportino movimenti o sistemazione di terreno ovvero abbiano interferenza con il sottosuolo è fatto obbligo di comunicazione scritta alla Soprintendenza con anticipo di giorni 20 dell'inizio dei lavori che dovranno essere preceduti da saggi di scavo o effettuati con alta sorveglianza in corso d'opera, in entrambi i casi sotto il controllo della Soprintendenza e del Parco, che interverranno ognuno per quanto istituzionalmente di competenza anche con l'eventuale richiesta di variazioni progettuali. Qualora la Soprintendenza dovesse procedere ad una sospensione dei lavori a fini di tutela, ne darà contestualmente notizia al Parco che si attiverà, se necessario, anche con intervento d'urgenza e con propria direzione scientifica. In caso di inottemperanza, la Soprintendenza avocherà a sé l'intervento e la direzione scientifica;
  - b) tutti i lavori che, negli edifici pubblici e privati, prevedono scavi nei cortili e aree libere, o al di sotto del massetto di pavimento del piano terra degli edifici o demolizioni anche parziali di parti murarie all'interno degli stessi piani terra degli edifici, per qualsiasi tipologia di lavoro, dovranno essere preliminarmente autorizzati dalla Soprintendenza. A tale scopo i soggetti pubblici e privati che intendono eseguire tali opere presentano alla Soprintendenza una richiesta accompagnata da relazione sui specifici lavori contenente la documentazione fotografica dello stato di fatto prima dei lavori. Il Soprintendente esercita i compiti istituzionali previsti dalla legge, notiziando il Direttore del Parco di eventuali rinvenimenti fortuiti affinché si attivi per l'intervento di scavo, anche a carattere d'urgenza. Se il Parco non dovesse attivarsi, la Soprintendenza avocherà a sé l'intervento e la direzione scientifica.



La procedura prevista dal presente regolamento, non sostituisce altri pareri della Soprintendenza eventualmente previsti dal D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. ed ii. o regolati da norme statali, regionali e locali.

- Nelle zone B del parco, all'esterno degli edifici che prospettano sulle aree archeologiche aperte al pubblico è vietata la realizzazione di verande, nonché l'installazione di parabole e apparecchi tecnici ingombranti quali caldaie e condizionatori nonché l'aggiunta di elementi che per la geometria e i caratteri di finitura alterino in difformità l'assetto morfologico e compositivo originario e il decoro dei fabbricati stessi. Gli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate di quegli edifici che hanno con i monumenti archeologici rapporto di intervisibilità devono essere estesi all'intera unità edilizia architettonica ovvero a quella parte del tessuto continuo edilizio che è autonoma secondo i parametri strutturali e figurativi a prescindere dalla proprietà immobiliare. E' altresì vietato stendere panni in luoghi visibili dalle aree archeologiche aperte al pubblico.

## REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO E DI FRUIZIONE

### Art. 16 - *Norme generali di fruizione*

Sulla base del regolamento di organizzazione e funzionamento e della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, il Direttore del Parco predisponde, entro 180 giorni dalla data di insediamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 23 della L.R. 20/2000, il regolamento interno del Parco, che sarà reso pubblico entro i successivi 30 giorni.

## Articolo 17 - Riproduzione dei beni

È ammessa la riproduzione fotografica e cinematografica a scopo amatoriale, turistica o di studio in osservanza delle disposizioni del Parco nonché nel rispetto del D.Lgs. 42/04.

Dei divieti e delle limitazioni di cui al comma precedente è data al pubblico idonea informazione.

La riproduzione per fini e usi diversi da quelli di cui al comma 1 è disciplinata da apposito regolamento del Parco nonché dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

L'uso non autorizzato per fini e usi diversi da quelli di cui al comma 1 sarà sanzionato in base alla normativa vigente ed al regolamento.

## NORME FINALI

### Art.18 - Personale

Il Parco utilizza le risorse umane assegnate dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Il Direttore del Parco può eventualmente e temporaneamente utilizzare risorse umane messe a disposizione dagli Enti Locali nel cui territorio il Parco ricade.

Il Direttore del Parco entro 60 giorni dalla data di insediamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 23 della L.R. 20/2000, previo parere di quest'ultimo, trasmetterà la richiesta di dotazione organica necessaria.

Il Parco per attività di promozione e valorizzazione nonché per eventi straordinari e/o eccezionali al fine di poter utilizzare adeguatamente il personale può impiegare proprie risorse di bilancio per finanziare gli strumenti o gli istituti contrattuali vigenti.

### Art. 19 - Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste da leggi ed altri regolamenti, il Parco provvederà a emanare apposito regolamento per le sanzioni da applicare alla violazione delle presenti disposizioni.

### Art. 20 - Disposizioni integrative

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.



SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI  
ED AMBIENTALI - CATANIA  
PER COPIA CONFORME  
FUNZIONARIO DIRETTIVO  
(*Geo. Angelo Spampinato*)